

N. 04049/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04732/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Co.ge.vo. - Consorzio Gestione Vongole del Compartimento Marittimo di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Giovanni Costantino, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Di Ciaccio in Roma, via Augusto Riboty, 1;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federazione Nazionale per le Imprese di Pesca - Federpesca, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stanislao Chimenti e Donato Bruno, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via V. Veneto, 7;

ad opponendum:

Consorzio Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Ruggero Bianchi in Roma, via L. Greppi,77;

Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Massacesi e Alessia Frattale, con domicilio presso questo TAR, in via Flaminia 189, Roma;

per l'annullamento con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti notificati in

data 8 aprile 2014

previa sospensione dell'efficacia,

- del Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" del 28 luglio 2009 n. 218;

- del decreto del 21 ottobre 2009 relativo all'istituzione dell'area protetta denominata "Torre del Cerrano";

e con i motivi aggiunti notificati in data 27 giugno 2014;

del diniego di riesame del 30 aprile 2014;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la limitazione all'esercizio della pesca, di cui si duole il Consorzio ricorrente riguarda una minima porzione dello spazio a disposizione dello stesso (7 Km di costa di un totale di circa 82 Km); Ritenuto, dunque, che non è rinvenibile il presupposto della gravità del pregiudizio lamentato;

Considerato che, prima facie, da quanto emerge dagli atti, il metodo di dragaggio dei fondali utilizzato dal Consorzio ricorrente appare incompatibile con la tutela dell'ecosistema dell'Area Marina Protetta;

Rilevato, peraltro, che, nella comparazione degli interessi coinvolti, deve ritenersi preminente quello della salvaguardia ambientale;

Ritenuto, dunque, che non si rinvengono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta;

Ritenuto, tuttavia, che la complessità della fattispecie in esame giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

respinge l'istanza cautelare proposta.

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)